

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 38

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(Anno 2011)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

Trasmessa alla Presidenza il 21 marzo 2012

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO –
GARANTE DEI MINORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO NELL'ANNO 2011**

(art. 16 della L. n. 127/1997)

INDICE

Presentazione

L'attività in generale

I casi da segnalare

- 1 – Il recupero crediti da parte dell'INPS
- 2 – I ricorsi amministrativi *on line*: il caso trattato con l'INPS
- 3 – Agevolazioni fiscali su spese per cani guida
- 4 – La sanzione per il cane guida sprovvisto di titolo di viaggio
- 5 – L'indicazione della professione sul documento di identità
- 6 – La tutela dei minori in relazione al tema della cittadinanza

In appendice:

Dati statistici - Elenco fascicoli trattati

PAGINA BIANCA

*Illustrissimo Presidente del Senato della Repubblica,
Illustrissimo Presidente della Camera dei Deputati,*

in osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 16 della L. n. 127/1997, si sottopone all'attenzione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati la relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Provincia autonoma di Trento nel settore delle amministrazioni periferiche dello Stato, individuato quale ambito di competenza delle rispettive difese civiche regionali e, per quanto riguarda la nostra Regione, provinciali.

Il documento che si presenta è connotato da essenzialità e sintesi, non essendo evidentemente possibile relazionare nel dettaglio in merito ai singoli casi trattati, che risultano comunque elencati in appendice, con l'indicazione dei dati necessari a comprendere la natura dei problemi affrontati, le modalità di trattazione ed infine l'esito dell'azione svolta.

Come già osservato negli anni precedenti, a fronte di una interpretazione legislativa meramente formalistica, che imporrebbe di limitare la relazione agli uffici o enti che possano effettivamente qualificarsi come amministrazioni periferiche dello Stato, si è ritenuto opportuno privilegiare una esegesi sostanzialistica della norma, per offrire una possibilità di tutela anche a quei cittadini che necessitano di azioni nei confronti di uffici formalmente non inquadrabili in quelli definiti dalla suddetta disposizione attributiva della competenza, ma che svolgono comunque importanti funzioni e prestano rilevanti servizi di pubblico interesse per la collettività.

Allo stesso modo, quando le richieste pervenute da cittadini della nostra Provincia hanno riguardato pubbliche amministrazioni situate fuori dal territorio provinciale, la astratta "incompetenza" territoriale non ha rappresentato, per questo ufficio, una barriera invalicabile: anzi, più e più volte sono stati interpellati uffici extraprovinciali, dai quali si sono avuti, talora inattesi, importanti

contributi alla definizione dei vari problemi. Così come non ci si è fermati nemmeno dinanzi alla necessità di rapportarsi con uffici statali non periferici, bensì centrali o con uffici che, come quelli delle Ambasciate, sono addirittura all'estero.

Per quanto attiene al contenuto, dopo una sintetica esposizione dei tratti salienti dell'attività, seguono alcuni "casi da segnalare"; casi che sono sembrati davvero emblematici e degni, perciò, della giusta evidenza, in considerazione anche del fatto che questa relazione è destinata agli organi legislativi, i quali, valutati i problemi esposti, hanno senz'altro la possibilità di individuare le soluzioni implicanti riforme o emendamenti legislativi, oppure modifiche di prassi amministrative.

A conclusione di questi brevi cenni introduttivi, si ritiene di voler rammentare ancora una volta come l'assenza di un Difensore civico nazionale continui a rappresentare, per il nostro Paese, una carenza di democrazia che a livello europeo ed internazionale diviene sempre più difficile giustificare. Si auspica che il tema possa essere ripreso, nell'ambito dell'emanazione di una legge-quadro della difesa civica, analogamente a quanto è stato fatto per l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che è finalmente stata istituita anche in Italia.

Trento, marzo 2012

IL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
Avv. Raffaello Sampaolesi

L'attività in generale.

Anche per quest'anno di attività si conferma la tendenza, già rilevata negli anni precedenti, all'aumento delle questioni collegate al fenomeno migratorio, che richiedono frequenti contatti, essenzialmente via e-mail con i **Consolati** e le **Ambasciate** italiane all'estero.

Le funzioni di difesa civica, in tali casi, assurgono all'importante ruolo di tutela dei diritti umani nel senso più ampio e generale, secondo le più evolute interpretazioni dell'Istituto che, a livello comunitario ed internazionale, vengono ormai sempre più accreditate.

I contatti presi nel corso dell'anno riguardano, in particolare, le Ambasciate di Bangkok, Londra, Lagos, Dakar, Kiev, Islamabad e Nairobi; Ambasciate quasi tutte interpellate in relazione a pratiche di ricongiungimento familiare, con risultati positivi per molte situazioni, che si sono concluse favorevolmente, mentre in altri casi si deve purtroppo registrare ancora una certa fatica nell'acquisire risposte e perfino semplici informazioni, per cui si rendono spesso necessari diversi solleciti.

Anche **l'Agenzia delle Entrate** è stata oggetto di vari interventi da parte dell'Ufficio, che spesso si occupa di questioni di natura fiscale e tributaria, quando queste riguardino tematiche di carattere generale per le quali si è in grado di fornire risposte agli utenti che si rivolgono al Difensore civico, senza doverli necessariamente

“dirottare” verso altre strutture, quale per esempio quella del Garante del Contribuente, cui in ogni caso vengono inviati i cittadini che presentano problematiche di più difficile approccio, in virtù del contenuto specifico delle stesse. L’Agenzia delle Entrate ha sempre fornito la propria collaborazione, anche nei casi in cui sono stati interpellati uffici estranei alla competenza territoriale: per esempio l’Agenzia delle Entrate di Trapani, che sulla base di una motivata richiesta dell’Ufficio, ha disposto lo sgravio di una cartella esattoriale. Particolarmente apprezzato è stato anche l’atteggiamento tenuto dagli uffici di Trento in occasione della segnalazione di un comportamento di presunta indisponibilità da parte di un operatore addetto allo sportello. Benché sia sempre difficile affrontare casi simili, in cui si verte in tema di comportamenti, con conseguenti interpretazioni soggettive quasi sempre viziate da mancanza di obiettività di giudizio, la direzione interpellata ha rivolto una nota di scuse al cittadino segnalante, fornendogli nell’occasione anche le informazioni di cui lamentava la mancata acquisizione a causa dei precorsi contatti non impostati, stando al tenore della sua segnalazione, alla collaborazione ed al rispetto per l’utenza.

In considerazione dell’importante ruolo rivestito, anche il **Commissariato del Governo** per la Provincia autonoma di Trento è stato ripetutamente interpellato su tematiche attinenti la residenza anagrafica, le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

Strada o la cittadinanza, rappresentando il Commissariato stesso un importante punto di riferimento per l'attività di difesa civica riguardante le funzioni di stretta pertinenza statale o quei settori di collegamento tra attività degli enti locali e funzioni governative centrali.

Agli uffici del Commissariato del Governo va un particolare ringraziamento per l'attenzione e la tempestività con cui sono sempre state trattate le richieste dell'Ufficio.

Si rinvia alla parte di questa relazione dedicata ai “casi da segnalare” per quanto riguarda problematiche specifiche rilevate in materia di documenti di identità e di cittadinanza.

Permane un buon rapporto di collaborazione con la società di riscossione di tributi, nella specie **Equitalia Nomos spa**, cui si è fatto spesso ricorso per segnalare casi in cui, a dispetto delle già attivate procedure di riscossione coattiva, vi era fondato motivo di ritenere che si fosse in presenza di procedimenti non corretti o per i quali, quanto meno, andava approfondita l'individuazione del soggetto da colpire con procedimento esecutivo. Alcuni casi di sanzioni amministrative elevate per presunte o reali violazioni al Codice della Strada destano perplessità, data la provenienza dei verbali, notificati per i motivi più vari a persone non responsabili dell'infrazione. In tali casi, per i quali l'ufficio si è sempre rivolto, in primo luogo, all'Ente impositore, trovando generalmente massima disponibilità a rivedere procedimenti

errati, è stato comunque importante poter contare anche sulla disponibilità degli uffici di riscossione, che di volta in volta hanno sospeso le procedure coattive in attesa dell'esito delle verifiche promosse dall'Ufficio.

Diverse pratiche sono state trattate con gli uffici periferici di **INAIL, INPDAP ed INPS**, con una certa insofferenza, ad onor del vero, da parte dei funzionari di taluno, ma anche con proficua collaborazione da parte di altri.

Sono stati destinatari di intervento anche uffici che dipendono da grosse società pubbliche di servizi: *in primis* gli uffici che dipendono da **Poste Italiane spa**, i quali, in virtù dell'importanza del servizio svolto, si trovano spesso in primo piano per quanto riguarda le valutazioni di efficienza e tempestività. Quest'anno appare doveroso rendere conto di una certa resistenza, manifestata da parte degli uffici interpellati, a rispondere agli interventi del Difensore civico. In un caso, aperto nel corso dell'anno 2010 ma conclusosi nel 2011, a fronte della richiesta dell'Ufficio di voler chiarire i termini di una questione riguardante l'estinzione di un conto corrente, la direzione contattata non ha mai fornito un riscontro. In un'altra occasione, sono stati chiesti chiarimenti in merito ad un'assicurazione sulla vita, ma il riscontro avuto non è stato esaustivo, né pertinente, tanto che si è reso necessario un ulteriore intervento.

Fra gli enti di riferimento per la trattazione di alcune questioni in materia di diritto di famiglia e diritto minorile figura il **Tribunale per i Minorenni**. Questo, non perché gli uffici giudiziari siano destinatari di intervento da parte del Difensore civico, ma perché nella Provincia Autonoma di Trento, così come in alcune Regioni italiane che hanno adottato analoga scelta organizzativa, il Difensore civico svolge anche le funzioni di Garante dei Minori, attribuitegli in virtù di specifica legge provinciale di riforma dell'Istituto. Nello svolgimento dei compiti di tutela dell'infanzia ed adolescenza l'apposito organi giudiziario funge pertanto da Ente di riferimento in relazione alla materia trattata o, anche, per eventuali segnalazioni nel caso di violazioni di diritti.

I casi da segnalare**1 – Il recupero crediti da parte dell'INPS**

Si sono avute, quest'anno, una serie di segnalazioni da parte di pensionati con redditi pensionistici minimi, che hanno chiesto all'Ufficio un intervento “*ad adiuvandum*” in conseguenza di iniziative adottate dall'Ente relativamente a recuperi pensionistici su rate pregresse pagate per importi rivelatisi poi non dovuti.

Più nello specifico, a distanza di anni dalle relative erogazioni, l'INPS ha trasmesso agli increduli pensionati apposita lettera con cui ha comunicato l'avvio della procedura per il recupero di somme pagate in eccesso, relativamente alle quali anni addietro era stato notificato il relativo provvedimento, ottemperando alle norme che dispongono tale notifica entro l'anno successivo rispetto a quello del pagamento, con possibilità, poi, di procedere al recupero entro il termine ordinario di prescrizione decennale. Il che avviene, pertanto, a distanza di anni dal provvedimento medesimo.

La procedura appare giuridicamente non contestabile, essendo adottata in osservanza di specifiche disposizioni di legge. Da questo punto di vista non si possono pertanto attribuire responsabilità di sorta agli uffici che procedono al recupero. Per questo motivo si è dovuto affrontare il non facile compito di spiegare a pensionati, che

nella specie godono di trattamenti previdenziali al limite della sopravvivenza, che il Difensore dei cittadini non può fare nulla per tali situazioni, perfettamente in linea con le norme vigenti. Ciononostante non ci si può esimere dal sollevare, almeno in questa sede, un problema di serietà di uno Stato che, senza fare contabilità preventiva ed i dovuti controlli circa la debenza delle somme erogate ad integrazione di trattamenti pensionistici al minimo, dapprima corrisponde i relativi importi e successivamente, sulla base di accertamenti postumi che sarebbe certamente auspicabile fossero fatti *ex ante*, costringe gli uffici a procedere al recupero nei confronti di persone che, si ripete, con estrema difficoltà sono in grado di restituire denaro già utilizzato per necessità primarie di vita.

2 – I ricorsi amministrativi on line: il caso trattato con l'INPS

Alcuni pensionati hanno evidenziato all'Ufficio come l'informatizzazione della P.A. rischi, in taluni casi, di tramutarsi in un peso per il cittadino, anziché in una facilitazione e, quindi, in un'opportunità.

L'INPS, per esempio, sulla base della normativa introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, notifica ai propri utenti la comunicazione che, in caso di impugnativa di un proprio provvedimento, un eventuale

ricorso in via amministrativa andrà presentato “*esclusivamente on line*”, attraverso il portale dell’Istituto o, in alternativa, tramite i patronati e tutti gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Partendo dall’ovvia considerazione che è la P.A. a doversi porre al servizio del cittadino, e non viceversa, e che dunque il mezzo telematico dovrebbe rappresentare una modalità facilitante la comunicazione e non un aggravio procedurale; ed aggiungendo altresì l’altrettanto immediata osservazione che gli utenti di un Istituto previdenziale si identificano, per lo più, con persone di età non più giovane, persone non tutte esperte di tecniche informatiche, l’imposizione di una tale modalità di ricorso suscita qualche legittima perplessità. Questo, anche se per la produzione di un ricorso *on line* non è necessario dotarsi di un computer, ma ci si può avvalere dell’ausilio di patronati o altri intermediari, così come gli uffici dell’INPS hanno osservato in sede di risposta all’intervento del Difensore civico; risposta nella quale, inoltre, si motiva il passaggio al sistema telematico in base, appunto, al D.L. n. 78 del 2010, che ha definito il predetto sistema quale “canale esclusivo” per l’inoltro delle istanze.

Invero, il Codice dell’Amministrazione digitale approvato con d.lgs. n. 82 del 2005, con riferimento alle finalità della codificazione, afferma che le amministrazioni pubbliche *assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la*

*conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con ciò conferendo una connotazione ben precisa allo strumento informatico, confermata nella parte del Codice dedicata ai “Diritti dei cittadini e delle imprese”, ove testualmente si legge che: “I cittadini e le imprese hanno **diritto** a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni...”. Il D.P.R. n. 445 del 2000 sulla documentazione amministrativa afferma, inoltre, il principio per cui “Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi **possono** – dunque non necessariamente devono - essere inviate anche per fax e via telematica” (art. 38). Dal che pare legittimo dedurre che l’esclusione del tradizionale canale comunicativo, rappresentato dalla formale produzione in forma cartacea di un atto o di un ricorso possa, ad avviso del Difensore civico, suscitare qualche perplessità.*

3 – Agevolazioni fiscali su spese per cani guida

Si ripropone questo argomento, già oggetto di precedenti evidenze nelle relazioni degli anni passati. Un principio di equità fiscale,

caratteristica essenziale di ogni sistema tributario, impone infatti di rinnovare il richiamo al medesimo tema, ad oggi non ancora definito attraverso gli strumenti normativi del caso.

La normativa fiscale, laddove prevede la deducibilità degli oneri relativi ai cani guida per non vedenti (nella specie, il riferimento è all'art. 15, 1° comma, lett. c) del T.U. delle imposte sui redditi, DPR 22 dicembre 1986, n. 917), non prevede analogo beneficio in favore dei disabili motori assistiti da cani guida appositamente ammaestrati.

Non essendo, la norma, in virtù della sua eccezionalità, suscettibile di applicazione analogica, come anche il Garante del Contribuente aveva a suo tempo osservato, si era segnalato il problema al competente Dipartimento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, successivamente, agli stessi Parlamentari trentini atteso che, per espressa ammissione dell'ufficio ministeriale contattato, il beneficio stabilito in relazione ai cani guida per non vedenti è espressamente e tassativamente previsto da una norma il cui ambito soggettivo di applicazione non è ampliabile in via meramente interpretativa, ma implica precise valutazioni da rimettersi alla volontà dell'organo politico.

La normativa in vigore pare favorire una discriminazione nel settore delle disabilità, che potrebbe essere agevolmente risolta attraverso l'introduzione degli opportuni emendamenti. Ciò, finora, non è stato fatto, malgrado le ripetute segnalazioni di questo

Ufficio. Né si sono avuti chiarimenti circa le motivazioni della eventuale non condivisione del punto di vista in tal modo espresso. Si ribadisce, pertanto, la necessità di un adeguamento normativo.

4 - La sanzione per il cane guida sprovvisto di titolo di viaggio.

Il presente caso, trattato con Trentitalia spa, è stato originato dall'elevazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario di un cane da assistenza per disabili motori, durante un viaggio a bordo di un treno regionale.

Il proprietario del cane risulta aver contestato il verbale elevatogli attraverso apposito reclamo inoltrato a Trentitalia, con il risultato di essersi visto confermare il provvedimento, in quanto dichiaratamente emesso nella corretta applicazione delle norme che disciplinano la materia, espressamente indicate nelle nuove “Condizioni generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia”, adottate in attuazione del Regolamento europeo 1371/2007 e nel DPR n. 753 del 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Secondo le predette condizioni generali possono viaggiare gratuitamente cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia appositamente custoditi. Per quanto riguarda, invece, i cani guida si deve richiamare il disposto di cui alla L. 14 febbraio 1974, n. 37 e s.m., sulla “Gratuità del trasporto

alla L. 14 febbraio 1974, n. 37 e s.m., sulla “Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico”, il cui unico articolo statuisce espressamente, al primo comma, che: *“Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa”*.

Ora, sembrando a questo Ufficio palese che la medesima *ratio* che ha indotto il legislatore ad agevolare il trasporto del cane guida per ciechi possa pacificamente richiamarsi per il viaggio con cani guida da assistenza per disabili motori, pare irragionevole, nonché iniquo sotto un profilo di giustizia sostanziale, oltre che naturalmente discriminatorio, pretendere che per il cane guida per disabili debba essere pagato un biglietto. Tanto più, come più sopra accennato, che la gratuità è garantita anche per cani ed altri animali di compagnia, pur di piccola taglia. E che, comunque, una simile severità stride con la incomprensibile “tolleranza” cui, talora, si assiste nel caso di comportamenti - questi sì - realmente sanzionabili tenuti a bordo dei mezzi pubblici di trasporto.

Nei confronti di Trenitalia è stato, comunque, evidenziato come lo stesso Regolamento europeo n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, fonda la disciplina del settore su una serie di importanti principi che le citate “*Condizioni generali di Trenitalia*” sono portate ad attuare, in considerazione dell’efficacia delle norme regolamentari di

derivazione europea. Ci si riferisce, per esempio, al preambolo al predetto provvedimento, per cui *le persone con disabilità dovrebbero poter accedere al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini*; al fatto che le stesse persone *hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione*. Il regolamento europeo, in materia di diritto al trasporto delle persone con disabilità, sancisce che *le imprese ferroviarie stabiliscono norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità* ed inoltre che tali imprese *non possono chiedere che la persona con disabilità sia accompagnata da altri*.

Appare pertanto indubbio che la sanzione dovuta alla mancanza del biglietto per il cane guida, nel caso di specie, viola tutti questi principi ed *in primis* proprio quello della libera circolazione dei cittadini disabili. Si rammenta infatti, a questo proposito, che il cane da assistenza rappresenta un fondamentale ausilio di autonomia ed indipendenza, dovendo la persona, in caso di assenza del cane, farsi costantemente accompagnare ed assistere da un terzo.

Pertanto, non solo la citata L. n. 37/1974 è, a parere di chi scrive, suscettibile di un'interpretazione estensiva con riferimento alla situazione, del tutto assimilabile a quella espressamente disciplinata, dei cani guida per disabili motori; ma, quand'anche la si ritenesse inapplicabile, le norme di derivazione europea,

dovrebbero indurre a disciplinare, non solo il caso di specie, ma la fattispecie in generale, in modo tale da garantire appieno il diritto di accedere e di fruire del trasporto ferroviario pubblico in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini, evitando discriminazioni a danno di soggetti in condizione di particolare fragilità.

5. L'indicazione della professione sul documento di identità

Il Commissario del Governo è stato da quest'Ufficio investito del problema riguardante la supposta necessità della obbligatoria indicazione della professione sul documento cartaceo d'identità, in considerazione della posizione irremovibile (così descritta dal cittadino segnalante) di un funzionario comunale addetto ad un ufficio anagrafe, che anche a fronte della contrarietà espressa dal richiedente, ha ritenuto di dover indicare alla voce "professione" lo stato di "disoccupato".

Il fatto che lo stato di disoccupato rappresenti una condizione tendenzialmente transitoria, accompagnato dalla considerazione che tale definizione possa in qualche modo essere lesiva o denigratoria e che, in ogni caso, la disoccupazione rappresenta, appunto, semmai, uno stato, non già una professione, hanno indotto l'Ufficio a dare il giusto peso alla segnalazione, rappresentando al Commissario del Governo le proprie perplessità.

Avuta conferma dagli Uffici del Commissariato che la professione — e dunque, a maggior ragione, lo stato di disoccupato — non è elemento che concorra alla identificazione di una persona, si ritiene di segnalare il caso affinché si valuti l'opportunità di ribadire, a livello ministeriale, l'orientamento, che peraltro risulta già espresso in apposita circolare.

6 — La tutela dei minori in relazione al tema della cittadinanza

Proprio nel periodo in cui si apriva, soprattutto a livello nazionale, un intenso dibattito sulla opportunità di concedere la cittadinanza italiana per *jure soli* e non solo per *jure sanguinis*, l'Ufficio si è trovato ad essere testimone di un caso riguardante un minore, nato in Italia da genitori entrambi stranieri, ma di diversa nazionalità; minore che, a distanza di alcuni mesi dalla nascita, pur dichiarato all'anagrafe del Comune di residenza, non era ancora stato regolarizzato per quanto riguarda lo *status* della cittadinanza e che, dunque, doveva essere considerato alla stregua di un apolide.

Sebbene si possa imputare, nel caso specifico, una certa disattenzione da parte dei due genitori, che solo a distanza di mesi dalla nascita del figlio si sono posti il problema della sua cittadinanza, si crede tuttavia di dover rilevare al contempo una carenza nel sistema, laddove la iscrizione anagrafica, che pur prescinde dallo *status* di cittadino, italiano o di altra nazionalità, sia comunque possibile nei confronti di

italiano o di altra nazionalità, sia comunque possibile nei confronti di un nuovo nato di cui si ignora la condizione con riferimento, appunto, a tale *status*.

A prescindere dalla soluzione che si possa o debba dare al quesito inerente la concessione o meno della cittadinanza in base al principio dello *ius soli*, quesito di portata eminentemente politica, il Difensore civico, ed in modo particolare un'Istituzione di garanzia addetta anche alla tutela dei diritti dei minori, non può non sollevare il problema della cittadinanza dei nuovi nati sul territorio italiano, che in assenza di soluzioni condivise anche a livello internazionale, possono trovarsi nella condizione di soggetti apolidi.

APPENDICE

PAGINA BIANCA

Dati statistici - Elenco fascicoli trattati.

Nelle pagine di appendice che seguono vengono indicati alcuni essenziali dati statistici relativi agli enti di riferimento ed al numero di fascicoli per ogni ente.

A seguire, gli elenchi completi dei fascicoli gestiti, che vengono classificati con riferimento all'Amministrazione interessata e di essi vengono forniti i dati individuati nella sottostante legenda:

- numero del fascicolo;
- oggetto del caso trattato;
- enti interessati;
- eventuali interventi svolti:
 - o *X* = *intervento scritto*
 - o *Xs* = *intervento scritto e successivi solleciti*
 - o *V* = *intervento verbale*;
- esito:
 - o *inf.* = *informativo (informazioni fornite immediatamente o a seguito di intervento)*
 - o *fav.* = *favorevole*
 - o *neg.* = *negativo*
 - o *MR* = *mancata risposta*
 - o *IC* = *in corso*.

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFESORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

NUMERO FASCICOLI PER ENTE

ENTE	N. FASCICOLI
ACI	3
AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVERETO	1
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI	1
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	8
AMBASCIATA ITALIANA IN INGHILTERRA	1
AMBASCIATA ITALIANA IN KENYA	2
AMBASCIATA ITALIANA IN NIGERIA	4
AMBASCIATA ITALIANA IN PAKISTAN	1
AMBASCIATA ITALIANA IN SENEGAL	1
AMBASCIATA ITALIANA IN UCRAINA	3
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	1
CARABINIERI DI TRENTO	1
CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	1
COMMISSARIATO DEL GOVERNO	19
EQUITALIA NOMOS SPA	10
INAIL TRENTO	2
INPDAP TRENTO	3
INPS TRENTO	13
INPS ROMA	1
INPS ROVERETO	1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1
MINISTERO DEI TRASPORTI	1
POSTE ITALIANE SPA	4
PREFETTURA DI NAPOLI	1
PREFETTURA DI ROMA	1

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRENTO	3
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAPANI	1
QUESTURA DI TRENTO	2
RAI	2
TELE TU	1
TELECOM ITALIA SPA	2
TRENITALIA SPA	1
TRIBUNALE DEI MINORI TRENTO	5
TRIBUNALE DI TRENTO	1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	2

ELENCO ENTI**ACI (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 3 fascicoli**

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.6 - attività amministrativa-procedimento				
729	GESTIONE TELEMATICA DEL PROCEDIMENTO	- ACI		inf.
1.12 - tributi-tariffe				
64	BOLLO AUTOVETTURA D'EPOCA	- ACI	X	inf.
1.16 - sanzioni amministrative				
235	TRASFERIMENTO PROPRIETA' AUTO. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO	- ACI	V	fav.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVERETO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
817	RECUPERO CREDITI PREGRESSI	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROVERETO		inf.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI (Amministrazioni periferiche dello Stato non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
318	RICHIESTA SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAPANI	X	fav.
		- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI	X	

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 8 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino				
394	SEGNALAZIONE CATTIVO RAPPORTO TRA UTENTE ED UFFICIO PUBBLICO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	X	fav.
1.12 - tributi-tariffe				
52	RIHIESTA DI RIMBORSO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO	V	fav.
165	PERDITA BENEFICI FISCALI PRIMA CASA	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		inf.
268	RICHIESTA RETTIFICA CARTELLA ESATTORIALE	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		inf.
444	DETERMINAZIONE VALORE IMPONIBILE AI FINI CALCOLO IMPOSTA DI REGISTRO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		inf.
756	VERIFICA DICHIARAZIONI FISCALI	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		inf.
843	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU VENDITA IMMOBILE	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		I.C.
4.2 - espropriazioni				
272	CRITERI DI STIMA AI FINI QUANTIFICAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO	- AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO		inf.

AMBASCIATA ITALIANA IN INGHILTERRA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.9 - documenti e atti				
486	RETTIFICA ATTI STATO CIVILE	- AMBASCIATA D'ITALIA A LONDRA	X	fav.

AMBASCIATA ITALIANA IN KENYA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
425	DEPOSITO RICHIESTA PER RILASCIO VISTO	- AMBASCIATA ITALIANA IN KENYA	Xs	I.C.
562	VISTO DI INGRESSO	- AMBASCIATA ITALIANA IN KENYA	X	fav.

AMBASCIATA ITALIANA IN NIGERIA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 4 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
182	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA ITALIANA IN NIGERIA		inf.
350	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA ITALIANA IN NIGERIA	X	fav.
674	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA ITALIANA IN NIGERIA		inf.
675	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA ITALIANA IN NIGERIA	Xs	I.C.

AMBASCIATA ITALIANA IN PAKISTAN (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
699	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA ITALIANA AD ISLAMABAD	X	fav.

AMBASCIATA ITALIANA IN SENEGAL (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
742	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	- AMBASCIATA D'ITALIA IN SENEGAL	X	I.C.

AMBASCIATA ITALIANA IN UCRAINA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 3 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1	RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO	- AMBASCIATA ITALIANA A KIEV UCRAINA	X	fav.
278	VISTO PASSAPORTO PER LAVORATORE STAGIONALE	- AMBASCIATA ITALIANA A KIEV UCRAINA	X	fav.
397	RILASCIO VISTO PER LAVORO	- AMBASCIATA ITALIANA A KIEV UCRAINA	X	fav.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
339	CONTESTAZIONE MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	- AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA - PREFETTURA DI ROMA	X X	fav.

CARABINIERI DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
225	CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	- CARABINIERI DI TRENTO		inf.

CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
3.2 - sanità				
510	RICHIESTA TRATTAMENTI E CURE SANITARIE ADEGUATE	- CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO	V	Inf.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 19 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.9 - documenti e atti				
56	RESIDENZA ANAGRAFICA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
133	RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V	I.C.
161	RIMBORSO CONTRIBUTO PER CONCESSIONE CITTADINANZA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
252	RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA	- POSTE ITALIANE SPA - COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V V	inf.
355	RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
358	RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V	inf.
409	TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA D'UFFICIO	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	inf.
418	REQUISITI PER ISCRIZIONE NELLO SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
488	RIFIUTO PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI DI CITTADINO STRANIERO	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	inf.
710	EMISSIONE DOCUMENTI D'IDENTITA': OBBLIGATORIETA' INDICAZIONE PROFESSIONE	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	I.C.
1.14 - giurisdizione civile				
836	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SEQUESTRO VEICOLO	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
1.16 - sanzioni amministrative				
565	RISARCIMENTO DANNI PER ERRATA NOTIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	inf.
611	CONFISCA DEL VEICOLO	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V	inf.
614	VERBALE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
705	SOSPENSIONE PATENTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V	inf.
708	VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
2.15 - Immigrazione ed emigrazione				
63	RILASCIO VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI DI STUDIO	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	X	fav.
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI				
627	TUTELA DIRITTI UMANI FONDAMENTALI DELLE CC.DD. "SPOSE BAMBINE"	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO		inf.
763	CITTADINANZA DI MINORE	- COMMISSARIATO DEL GOVERNO	V	inf.

EQUITALIA NOMOS S.p.A (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 10 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
24	CARTELLA DI PAGAMENTO	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.
126	CARTELLA DI PAGAMENTO	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	V	inf.
196	RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI ISCRITTI A RUOLO	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	X	inf.
268	RICHIESTA RETTIFICA CARTELLA ESATTORIALE	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.
298	DIFFICOLTA' NEL PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	X	inf.
606	CONTESTAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.
668	AVVIO PROCEDURA ESECUTIVA SU CARTELLE ESATTORIALI	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.
851	PROCEDURE ESECUTIVE PER SOMME ISCRITTE A RUOLO	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.
1.16 - sanzioni amministrative				
188	ERRATA EMISSIONE CARTELLA ESATTORIALE	- EQUITALIA NOMOS S.p.A	X	fav.
583	POSSIBILITA' IMPUGNAZIONE CARTELLE ESATTORIALI	- EQUITALIA NOMOS S.p.A		inf.

INAIL TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino				
274	DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI SANITARI ED ISPETTIVI	- INAIL		inf.
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
608	INFORTUNIO SUL LAVORO	- INAIL		inf.

INPDAP TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 3 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
------	---------	----------------	------------	-------

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
7	CONTRIBUTI PENSIONISTICI	- INPDAP TRENTO	X	inf.
203	RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	- INPDAP TRENTO	X	I.C.
816	RICHIESTA ARRETRATI PENSIONISTICI	- INPDAP TRENTO	X	I.C.

INPS TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 13 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.5 - organizzazione e personale				
327	TUTELA DELLA MATERNITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO	- INPS		fav.
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino				
465	ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	- INPS	V	fav.
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
43	EROGAZIONE ASSEGNO SOCIALE	- INPS	X	inf.
202	ADDEBITO CONTRIBUTIVO	- INPS	V	fav.
405	REVISIONE RATA PENSIONISTICA	- INPS	Xs	inf.
448	RIPETIZIONE SOMME PENSIONISTICHE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	- INPS - INPS ROMA	Xs X	I.C.
494	VERIFICA TRATTAMENTO PENSIONISTICO	- INPS		inf.
511	RICHIESTA INFORMAZIONI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE	- INPS	V	inf.
758	RECUPERO RATE PENSIONISTICHE	- INPS	X	inf.
759	RILIEVI PROCEDURALI SULLA MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI IN MATERIA PENSIONISTICA	- INPS	X	inf.
768	INDEBITI PREVIDENZIALI	- INPS		inf.
850	RECUPERO PAGAMENTI PENSIONISTICI NON SPETTANTI AL TITOLARE	- INPS		inf.
3.1 - assistenza e volontariato				
840	ASSISTENZA A FAMILIARE	- INPS		inf.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
	DISABILE			

INPS ROMA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
448	RIPETIZIONE SOMME PENSIONISTICHE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE	- INPS - INPS ROMA	Xs X	I.C.

INPS ROVERETO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
623	CHIARIMENTI SU POSIZIONE PREVIDENZIALE	- INPS ROVERETO	X	I.C.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
303	INTERESSI LEGALI SU RILIQUIDAZIONE BUONA USCITA	- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		Inf.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
257	RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTO	- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	X	fav.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
	PENSIONISTICO			

MINISTERO DEI TRASPORTI (Amministrazioni centrali dello Stato) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada				
93	SISTEMA DI POSTEGGIO "LOCAUTO"	MINISTERO DEI TRASPORTI		inf.

POSTE ITALIANE SPA (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 4 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.8 - servizi pubblici				
550	SEGNALAZIONE DISSERVIZI POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	X	I.C.
		POSTE ITALIANE PADOVA	Xs	
689	DOGLIANZE CIRCA LA GESTIONE DEL SERVIZIO POSTALE	POSTE ITALIANE SPA		inf.
1.9 - documenti e atti				
161	RIMBORSO CONTRIBUTO PER CONCESSIONE CITTADINANZA	POSTE ITALIANE SPA	V	inf.
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali				
635	ASSICURAZIONE SULLA VITA: LIQUIDAZIONE CAPITALE	POSTE ITALIANE SPA	X	I.C.

PREFETTURA DI NAPOLI (Amministrazioni periferiche dello Stato non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.16 - sanzioni amministrative				
205	SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	COMUNE DI NAPOLI	X	fav.

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
		- PREFETTURA DI NAPOLI	X	

PREFETTURA DI ROMA (Amministrazioni periferiche dello Stato non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
339	CONTESTAZIONE MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	- AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA - PREFETTURA DI ROMA	X X	fav.

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 3 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.9 - documenti e atti				
29	PERDITA DI POSSESSO AUTOVETTURA	- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO		inf.
1.16 - sanzioni amministrative				
27	SANZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO		inf.
526	SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AUTOVEICOLO NON PIU' IN POSSESSO DEL PROPRIETARIO	- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	X	inf.

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAPANI (Amministrazioni periferiche dello Stato non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
318	RICHIESTA SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE	- PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAPANI - AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI	X X	fav.

QUESTURA DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.9 - documenti e atti				
160	PORTO D'ARMI	- QUESTURA DI TRENTO		inf.
625	RILASCIO PASSAPORTO	- QUESTURA DI TRENTO		inf.

RAI (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
374	CANONE TELEVISIVO	- RAI		inf.
782	CANONE TELEVISIVO	- RAI		inf.

TELE TU (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.8 - servizi pubblici				
835	DISSERVIZIO RETE TELEFONICA	- TELE TU		inf.

TELECOM ITALIA SPA (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.12 - tributi-tariffe				
619	CONTESTAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE	- TELECOM ITALIA SPA		inf.
4.4 - opere pubbliche				
58	RIHIESTA RIMOZIONE CAVI TELEFONICI	- TELECOM ITALIA SPA		inf.

TRENITALIA SPA (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada				
653	SANZIONE PER CANE GUIDA PRIVO DI BIGLIETTO SUL MEZZO DI TRASPORTO	- TRENITALIA SPA	Xs	I.C.

TRIBUNALE DEI MINORI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 5 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI				
33	INFORMAZIONI SULLA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA DI ADOZIONE	- TRIBUNALE DEI MINORI		inf.
230	DIRITTO ALL'ASCOLTO DEI MINORI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CHE LI RIGUARDANO	- TRIBUNALE DEI MINORI	X	fav.
368	INFORMAZIONI IN MATERIA DI ADOZIONI MINORI	- TRIBUNALE DEI MINORI		inf.
487	DIRITTO A MANTENIMENTO DEL RAPPORTO COL GENITORE SEPARATO NON CONVIVENTE	- TRIBUNALE DEI MINORI	X	I.C.
762	TUTELA DIRITTI FONDAMENTALI DEL MINORE	- TRIBUNALE DEI MINORI	X	I.C.

TRIBUNALE DI TRENTO (Amministrazioni periferiche dello Stato-Enti di servizio nazionali) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.14 - giurisdizione civile				
748	INFORMAZIONI SU CAUSA CONDOMINIALE	- TRIBUNALE DI TRENTO		inf.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi non di competenza) - 1 fascicolo

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
------	---------	----------------	------------	-------

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
2.1 - lavoro collocamento				
69	ASSUNZIONE A SEGUITO VALUTAZIONE COMPARATIVA	- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	X	inf.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO (Amministrazioni ed Enti erogatori di servizi non di competenza) - 2 fascicoli

Num.	Oggetto	Enti coinvolti	Intervento	Esito
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino				
284	ACCESSO AGLI ATTI	- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO		inf.
3.4 - scuola e istruzione				
398	CONTESTAZIONE MODALITA' DI SVOLGIMENTO ESAME UNIVERSITARIO	- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	X	inf.